



Al Prefetto della Provincia di Roma

Prot. n. 11160/1218/2002

VISTO l'art.4 comma 2 del Decreto-Legge 20.6.2002 n.121, convertito con modifiche nella Legge 1.8.2002 n.168, recante "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza della circolazione stradale" che attribuisce al prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, la competenza ad individuare le strade, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, sulle quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sulle quali, di conseguenza, è possibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso Codice della Strada;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.300/A/1/54584/101/3/3/9 e n.300/A/1/54585/101/3/3/9 del 3.10.2002, con le quali sono state fornite direttive in ordine ai criteri di valutazione per l'attuazione della norma in esame ed è stato delineato il procedimento per l'adozione del provvedimento prefettizio;

VISTA la motivata istanza della Polizia Municipale del Comune di Roma – XI Gruppo di individuare le seguenti strade tra quelle sulle quali, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sulle quali, di conseguenza, è possibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso Codice della Strada:

- 1) Via Cristoforo Colombo, dall'intersezione con via Marco Polo all'intersezione con via Laurentina;
- 2) Via di Fioranello, dall'intersezione con via Ardeatina all'intersezione con via Appia Antica;



Il Prefetto della Provincia di Roma

- 3) Via di Grottaperfetta, dall'intersezione con via Giuseppe Casalinuovo all'intersezione con via Ardeatina;
- 4) Via Laurentina, dall'intersezione con via Cristoforo Colombo all'intersezione con via di Vigna Murata;
- 5) Viale Guglielmo Marconi, dall'intersezione con via Salvatore Pincherle all'intersezione con il sottovia Colombo;
- 6) Via Erminio Spalla dall'intersezione con viale del Tintoretto all'intersezione con via di Grotta Perfetta;
- 7) Viale del Tintoretto dall'intersezione con viale Aldo Ballarin all'intersezione con via Erminio Spalla;
- 8) Via di Tor Carbone dall'intersezione con via Appia Antica all'intersezione con via Ardeatina;
- 9) Via di Torricola dall'intersezione con via Appia Antica all'intersezione con via Ardeatina;
- 10) Via Ardeatina dall'intersezione con via di Fioranello all'intersezione con via Appia Antica;
- 11) Via Appia Pignatelli dall'intersezione con via Appia Antica all'intersezione con via Talarchiana;
- 12) Via Appia Antica dall'intersezione con il sottovia Cilicia all'intersezione con vicolo della Basilica;
- 13) Via di Vigna Murata dall'intersezione con via Ardeatina all'intersezione con via Laurentina;

RITENUTO che tale proposta sia conforme alla norma ed alle direttive ministeriali sopra menzionate;

DECRETA

Le strade di cui in premessa sono individuate tra quelle sulle quali, tenuto conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sulle quali, di conseguenza, è possibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada,



Il Prefetto della Provincia di Roma

senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso Codice della Strada.

Il Comune di Roma è incaricato di dare avviso agli utenti attraverso ogni forma di comunicazione, anche con l'utilizzo di segnali stradali o pannelli a messaggio variabile.

Roma, 21 febbraio 2005

IL PREFETTO
(Serra)